

Ancona Entrate Srl



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
E PER LA DISCIPLINA DI TIROCINI E STAGE**

Approvato nell'Assemblea dei soci del 17/04/2015

INDICE

Art. 1	OGGETTO E FINALITÀ
Art. 2	AMBITO APPLICATIVO
Art. 3	PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Art. 4	LIMITE DI SPESA ANNUA PER INCARICHI
Art. 5	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Art. 6	AVVISO DI SELEZIONE
Art. 7	VALUTAZIONE COMPARATIVA
Art. 8	STIPULA DEI CONTRATTI
Art. 9	VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO
Art. 10	PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI SUL SITO ISTITUZIONALE
Art. 11	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI TIROCINI NON CURRICULARI
Art. 12	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEGLI STAGE O TIROCINI CURRICULARI
Art. 13	NORME FINALI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza.

2. Per una corretta applicazione del Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

- a) *“incarichi professionali”*, ovvero rapporti di lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni d’opera che richiedono, di norma, l’iscrizione in albi professionali, rese con lavoro prevalentemente proprio da parte di soggetti titolari di partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. degli artt. 2229 e ss. del codice civile e prive del carattere dell’occasionalità, nei quali assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore;
- b) *“incarichi di studio”*, ovvero attività di studio svolte nell’interesse della Società, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- c) *“incarichi di ricerca”*, ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Società;
- d) *“contratti di prestazione occasionale”*, ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d’opera che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, che non richiedono l’iscrizione in albi professionali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;
- e) *“consulenze”*, ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
 - le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio della Società;
- f) *“particolare e comprovata specializzazione universitaria”*, competenza che prevede il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l’ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell’incarico in affidamento;
- g) per *“tirocinio”* o tirocinio non curriculare, un periodo di formazione/orientamento di natura extracurriculare promosso da una amministrazione pubblica o dall’Università;
- h) per *“stage”* o tirocinio curriculare, una fase di applicazione pratica ed esperienza curriculare nell’ambito di un percorso formativo promosso da istituzioni scolastiche, università o agenzie formative.

3. Ancona Entrate S.r.l., società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona, intende garantire, nello svolgimento dell’attività e nel perseguimento delle finalità sociali, trasparenza delle decisioni e delle scelte nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, imparzialità, selezione comparativa ed economicità.

4. Il rispetto dei principi del buon andamento e di economicità è da considerarsi presupposto essenziale per una corretta gestione della Società.

5. Gli amministratori ed i collaboratori di Ancona Entrate S.r.l. hanno l’obbligo di rispettare ed applicare quanto previsto dal Regolamento.

Art. 2 – AMBITO APPLICATIVO

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale, altamente qualificate, che si configurano come supporto necessario all’attività della società o che hanno una funzione rafforzativa e di asseverazione dell’azione della società, consistenti in:

- a) attività di studio;
- b) attività di ricerca e sviluppo;
- c) attività di consulenza.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì le attività di formazione ed orientamento attuate presso le proprie strutture consistenti in:

- a) tirocinio;
- b) stage.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) gli incarichi professionali che, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, riguardino il patrocinio e la difesa in giudizio della Società', le relative domiciliazioni, pareri legali e tributari e le attività notarili. I principi di buon andamento e di economicità vanno comunque salvaguardati;
- b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- c) gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di gara e di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;
- d) gli incarichi di membro dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- e) gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore, fra cui gli incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui all'art. 90 e ss. del d.lgs. 163/2006;
- f) gli appalti di servizi disciplinati dal d.lgs. 163/2006.

Art. 3 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, la società può conferire incarichi individuali, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) gli incaricati devono avere competenze adeguate e corrispondenti alla prestazione richiesta;
- b) la prestazione oggetto dell'incarico deve avere natura temporanea e altamente qualificata;
- c) la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della prestazione devono essere preventivamente determinati;
- d) il compenso proposto nell'avviso di selezione deve essere congruo ai valori di mercato, adeguato al livello di specializzazione della prestazione da acquisirsi ed all'importanza della stessa;
- e) la società deve svolgere una procedura comparativa, ai sensi di legge e del presente Regolamento;
- f) la società, nella persona del Direttore, deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente;
- g) gli incarichi devono essere affidati in coerenza con le finalità sociali, con i programmi previsti nel budget societario ed in ottemperanza alle decisioni adottate ed alle deleghe attribuite dall'Amministratore unico;
- h) l'incarico deve essere conferito nei limiti stabiliti dal budget e nel rispetto delle norme di legge vigenti.

2. Per il conferimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento, si dovrà tener conto delle limitazioni connesse alle particolari condizioni dell'incaricato, così come delineate dalla normativa vigente.

Art. 4 - LIMITE DI SPESA ANNUA PER INCARICHI

1. Il limite di spesa annua per incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza è determinato nel 4% del valore della produzione, dei proventi e degli oneri finanziari della Società, così come indicato dal budget previsionale della stessa.

2. Il superamento di tale limite di spesa dovrà essere approvato, sentita motivata relazione del Direttore della società, dall'Amministratore unico e portato a successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono affidati dal Direttore con procedura comparativa e con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7.
2. La società può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparativa, esclusivamente nei seguenti casi:
 - oggettiva urgenza, quando circostanze contingenti adeguatamente motivate e documentate non consentano l'esperimento delle procedure di pubblicazione e selezione;
 - procedura comparativa andata deserta;
 - attività complementari non comprese nell'incarico principale conferito che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Direttore è tenuto ad individuare e motivare specificamente l'esclusione del ricorso alla procedura comparativa.
4. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente Regolamento, deve comunque possedere un'esperienza ed una professionalità attinente ed adeguata rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum. I principi di congruità ed economicità dovranno essere comunque garantiti e verificati dall'Amministratore unico della Società.

Art. 6 – AVVISO DI SELEZIONE

1. Il conferimento degli incarichi avviene, previo esperimento di procedura comparativa, a seguito di pubblicazione di avviso contenenti i seguenti elementi:
 - l'oggetto, il luogo e la durata della prestazione richiesta;
 - il tipo di rapporto e il corrispettivo proposto;
 - i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti;
 - i termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.
2. L'avviso di selezione dovrà indicare criteri di valutazione e relativi punteggi di riferimento.
3. L'avviso di selezione per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è di competenza del Direttore.
4. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Società e all'albo pretorio del Comune di Ancona per almeno 15 giorni consecutivi, salvo casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e permanere per la durata della selezione e dell'incarico.
6. Per importi non superiori a 20.000 euro netti (IVA esclusa), ferma restando la richiesta dei requisiti soggettivi, l'incarico può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 7 – VALUTAZIONE COMPARATIVA

1. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute è effettuata dal Direttore, che potrà, eventualmente, avvalersi di apposita Commissione tecnica da lui stesso nominata e presieduta.

2. Il Direttore dovrà predisporre un apposito verbale da sottoporre all'approvazione dell'Amministratore unico, contenente gli esiti della selezione, che, comunque, vanno comunicati a tutti i candidati, nonché la graduatoria di merito degli stessi candidati.
3. La graduatoria di merito, una volta approvata, dovrà essere pubblicata sul sito web della società.

Art. 8 – STIPULA DEI CONTRATTI

1. Il rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza viene formalizzato con apposito contratto la cui stipula è di competenza del Direttore della società.
2. Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura dell'incarico;
 - c) l'oggetto dell'incarico;
 - d) le modalità di esecuzione della prestazione;
 - e) la durata del rapporto (termine di inizio e conclusione);
 - f) il luogo di svolgimento della prestazione;
 - g) il compenso e le modalità di pagamento;
 - h) le penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
 - i) il foro competente in caso di controversie;
 - j) l'obbligo di riservatezza ed il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

Art. 9 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Direttore verifica il corretto svolgimento della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuite.
2. Il Direttore verifica anche il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.
3. La verifica deve essere compiuta da Direttore, prima dell'adozione dell'atto di liquidazione delle spettanze. Qualora la prestazione non sia resa nei termini qualitativi e quantitativi previsti dal contratto e ricorrano i presupposti per l'inadempimento si procederà all'applicazione delle penali o alla eventuale risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 10 - PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI SUL SITO ISTITUZIONALE

1. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, la società è tenuta a pubblicare ed aggiornare tutti i dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza richiesti dalla normativa sul proprio sito internet alla sezione "Amministrazione trasparente".
2. La pubblicazione dei dati è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico e per la liquidazione del relativo compenso.

Art. 11 – ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI TIROCINI NON CURRICULARI

1. La società può accogliere tirocinanti per lo svolgimento di percorsi di formazione/orientamento secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia.
2. Il tirocinio è attivato da un soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell'esperienza formativa ed è svolto presso la società previa stipula di una convenzione che definisce gli obblighi cui sono

tenuti i soggetti coinvolti ed alla quale è allegato un progetto formativo predisposto dal soggetto promotore con il tutor aziendale, individuato in un dipendente avente idonea qualifica, in cui sono definiti obiettivi, competenze da acquisire, durata e modalità del tirocinio.

3. Il Direttore della società dovrà stipulare una convenzione con il soggetto promotore, in cui sono stabilite le condizioni giuridiche, economiche e le modalità di svolgimento dell'esperienza.

4. Al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo, al tirocinante dovrà essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 350,00 euro lordi mensili o del diverso importo minimo previsto nel tempo dalla legge.

5. Per i tirocini si fa riferimento alla disciplina regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

6. I tirocini non costituiscono in ogni caso rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 12 – ATTIVAZIONE E GESTIONE DEGLI STAGE O TIROCINI CURRICULARI

1. La società accoglie studenti per lo svolgimento di stage nell'ambito di percorsi formativi e di studio, con oneri esclusivamente a carico dell'università, dell'istituzione scolastica o dell'agenzia formativa proponente.

2. Lo stagista è individuato direttamente dall'università, dall'istituzione scolastica o dall'agenzia formativa.

3. Il Direttore della società dovrà stipulare una convenzione quadro con i soggetti promotori degli stage in cui siano definiti in forma scritta le clausole, le condizioni giuridiche e le modalità di svolgimento dell'esperienza.

4. Gli stage non costituiscono in ogni caso rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore.